



Giunta Regionale  
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo  
Servizio Politiche Industriali

**Commissione Regionale per l'Artigianato**

AL PRESIDENTE DELLA CPA DI  
REGGIO EMILIA

AI COMPONENTI DELLE CRA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA LUDOVICO BERTI 7  
40131 BOLOGNA

ALLA CNA  
COMITATO REGIONALE  
VIALE ALDO MORO 22  
40127 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.  
VIA BEGARELLI, 31  
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA  
VIA FRANCESCO TORTA 8/10  
29100 PIACENZA

**Oggetto: Parere sulla competenza delle CPA**

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Reggio Emilia in data 21/12/07 prot. n. 15483 in merito all'oggetto, nella seduta del 23/9/08 ha deciso quanto di seguito.

Il comma VIII dell'art. 44 del D.L. 30/9/03 n. 269 che nel quesito viene invocato a sostegno delle argomentazioni del rappresentante INPS della CPA di Reggio Emilia, si riferiva esclusivamente alle procedure di iscrizione allo sportello polifunzionale, procedure che alla luce del nuovo dettato normativo non trovano più applicazione.

L'originario comma VIII, già modificato dalla legge di conversione 24/11/03 n. 326, è stato così sostituito, dal comma 374 dell'art. 1 della legge 23/12/05 n. 266:

*A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, [...] hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti*

La norma in questione non comporta in alcun modo l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 443/85, che prevede l'impugnabilità dei provvedimenti di iscrizione modifica e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottati dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

L'iscrizione ai ruoli previdenziali è infatti conseguenza obbligatoria delle decisioni adottate dalle CPA, impugnabili ai sensi delle procedure previste dal suddetto art. 7 per dirimere l'eventuale contenzioso che possa sorgere in materia. Ed è pertanto impossibile disgiungere i requisiti artigiani dagli aspetti previdenziali in tema di iscrizione modifica e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane.

Il Presidente CRA  
Giacco Cavassini





Camera di Commercio  
Reggio Emilia

REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
COMM. REG. ARTIGIANATO	
- 3 GEN 2008	
PROT. N.	PG 1397
CLASS.	2368 FASC 08/1

Reggio Emilia, 21 DIC. 2007

Prot. 15483

RACCOMANDATA A.R

Spett.le  
C.R.A  
Via Aldo Moro, 38  
40127 BOLOGNA

**OGGETTO:** Richiesta di parere.

Nella seduta del 18 Dicembre 2007 della Commissione Provinciale Artigianato di Reggio Emilia discutendo su un procedimento iniziato d'ufficio a seguito di un verbale di ispezione dell'Inps il membro rappresentante dott. Abbattista Cosimo, designato dall'INPS di Reggio Emilia, ha eccepito che a seguito di una recente disposizione del Ministero del Lavoro la Commissione provinciale dell'artigianato non ha competenza nei procedimenti avviati d'ufficio su verbali di ispezione INPS ove sia pendente un ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro per l'Emilia Romagna.

Nella fattispecie si trattava di un procedimento avviato dall'ufficio su un'impresa ove l'INPS ha eseguito un'ispezione e da un controllo della documentazione agli atti è emerso che il titolare dell'Impresa ha chiesto l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane del collaboratore sig.ra NOCERINO ROSA dal 20.08.2007, mentre l'inizio attività accertato dai verbalizzanti Inps per il collaboratore stesso decorre dal 09.04.1999. L'ufficio della scrivente Camera ha iniziato il procedimento d'ufficio di modifica di iscrizione del collaboratore familiare a decorrere dal 9.04.1999.

L'avvocato dell'impresa ha presentato deduzioni al Comitato regionale per i rapporti di lavoro per l'Emilia Romagna in Bologna contro il verbale di ispezione dell'INPS, informandone la CPA.

Nella seduta del 18.12.07 dopo aver esposto alla Commissione Provinciale per l'Artigianato lo svolgimento dei fatti e degli atti presentati su tale impresa il dott. Abbattista è intervenuto dicendo che su tale procedimento la CPA non poteva avere competenza in quanto l'unico organo legittimato a pronunciarsi su tale questione (retrodatazione di iscrizione di un collaboratore familiare a seguito di verbale di ispezione INPS) è il Comitato regionale per i rapporti di lavoro per l'Emilia Romagna.

E' stato inoltre fatto rilavare al Dott. Abbattista che in un primo tempo lo stesso aveva risposto all'Avvocato della impresa in oggetto dicendo che la competenza in merito al



ricorso era esclusiva della CPA (documento), ma lo stesso Dirigente Inps ha poi ribadito che una recente disposizione legislativa del Ministero del Lavoro, di cui non ha riportato i riferimenti legislativi, ha regolamentato la materia attribuendo competenza esclusiva al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro per l'Emilia Romagna.

Si chiede quindi che venga espresso un parere sulla fattispecie in esame con urgenza in quanto la pratica risulta sospesa .

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Allegati:

- 1) richiesta prot. 6800/14/09/2007.0094218 alla CPA di iscrizione del collaboratore familiare a seguito verbale di ispezione inps
- 2) avvio del procedimento di modifica d'ufficio per la retrodatazione di iscrizione di collaboratore familiare prot. 13178 del 6.11.2007
- 3) lettera dell'Avvocato Oreste Carrozza all'Albo artigiani e ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro per l'Emilia Romagna in Bologna (prot. 14027 del 22.11.2007)
- 4) risposta del Dott. Abbattista del 4/10/07 all'Avvocato Carrozza prot. 6800.01/10/2007.013064
- 5) visura camerale dell'impresa

Il Presidente  
della Commissione Provinciale Artigianato  
(Elmo Gallinari)